



Protocollo N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fasc. 2025/5
Rif. P.G. 11944/2025

ORDINANZA n. 15/A/25 del 01/04/2025

OGGETTO: S.P. 51 bis "Montebello" - Comune di Isola del Piano – Emissione di Ordinanza temporanea per l'interdizione del traffico a tutte le categorie di veicoli lungo la suddetta strada danneggiata da movimenti gravitativi ed ammaloramenti strutturali al km 4+550 ed al km 4+750

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO che il Responsabile dell'E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro – Catria – Alta Val Cesano", al riguardo, ha formulato la proposta di seguito riportata per estratto, acquisita al protocollo n. 11944 del 31/03/2025:

***"VISTE** le condizioni di dissesto del corpo stradale della S.P. n° 51 bis "Montebello" per la presenza di due movimenti gravitativi, numerose buche, fortissime deformazioni, smottamenti del terreno al di sotto della carreggiata, lesioni profonde, avvallamenti ed ormaie nei tratti al km 4+550 ed al km 4+750;*

***PRESO ATTO** della pericolosità della situazione e della necessità di interdire la circolazione nel tratto di strada interessato per ragioni di sicurezza stradale, fino alla risoluzione della problematica segnalata e constatata sul posto, con necessità di deviare il traffico nella strada provinciale adiacente;*

***CONSIDERATO** che le suddette condizioni del corpo stradale saranno sicuramente aggravate dalle prossime condizioni atmosferiche autunnali ed invernali, creano insidia per i veicoli percorrenti ed in particolare per i veicoli a due ruote (a motore e soprattutto non a motore);*

***CONSIDERATO** che i lavori di ripristino della situazione descritta sopra non sono prevedibili in termini di durata;*

***VALUTATA** la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale, disponendo il divieto di accesso al tratto stradale de quo;*

***DATO ATTO** la situazione costituisce grave ed imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica e privata incolumità e che il rischio che sussiste tuttora e che potrebbe esporre gli utenti della strada ad incidenti non prevedibili;*

***EVIDENZIATO** che la strada presenta gravi lesioni lungo la carreggiata che potrebbero peggiorare repentinamente;*

***RITENUTO** che si rende necessario ed urgente, per garantire al meglio la sicurezza della circolazione stradale, istituire l'interdizione del traffico a tutte le categorie di veicoli dal km 4+550 al km 4+750 della S.P. n. 51 bis "Montebello", al fine di garantire l'incolumità pubblica sino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza stradale, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo: "Dispositivo dell'art. 14 Codice della strada 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;*

***PRESO ATTO** in diritto, in merito all'articolo 2051 del Codice Civile (caso fortuito, unico elemento che esime dalle responsabilità dell'Ente proprietario):*

Omissis



VISTO che, al momento, non risulta possibile l'immediato ripristino del piano viabile a causa della mancata disponibilità di risorse finanziarie;

CONSIDERATO che risulterebbe pericoloso consentire ancora il traffico sulla strada de quo;

VALUTATE le gravi responsabilità alle quali sono sottoposti i funzionari addetti al controllo della strada civili, penali, amministrative e disciplinari;

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO, RITENUTO, PRESO ATTO E VALUTATO, il sottoscritto Funzionario Tecnico con incarico dell'E.Q. 4.4

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, l'emissione di ordinanza per l'interdizione al traffico di qualsiasi tipo di autoveicolo lungo la strada provinciale n° 51 bis "Montebello", danneggiata da movimenti gravitativi ed ammaloramenti strutturali al km 4+550 ed al km 4+750, e ciò fino a quando non saranno eseguiti i lavori necessari a ripristinare il piano viabile in condizioni di piena efficienza e sicurezza stradale.

FA PRESENTE

- Che il percorso alternativo è rappresentato dalla S.P. n° 51 "Cesane".

Allegati:

- Sentenze;
- Documentazione fotografica".

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- il D.Lgs. n. 267/2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, concernente le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2022 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino (entrato in vigore il 03/04/2022) e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

L'interdizione al traffico di qualsiasi tipo di autoveicolo lungo la strada provinciale n° 51 bis "Montebello", danneggiata da movimenti gravitativi ed ammaloramenti strutturali al km 4+550 ed al km 4+750.

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;



AVVERTE

- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).



IL DIRIGENTE

Ing. Primavera Mario

Originale firmato digitalmente